



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALFIERI - GARIBALDI"

Sede centrale: Via Galliani 46, 71121 FOGGIA
Tel. 0881.721318 Fax 0881.316619
e-mail: fgic856004@istruzione.it Sito web: www.icalfierigaribaldi.edu.it
C.F. 94090760714 - C.M. FGIC856004



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALFIERI GARIBALDI"-FOGGIA
Prot. 0008852 del 01/12/2025
VII-4 (Uscita)

Foggia, 1 dicembre 2025

A tutto il personale a T.D.
Al Direttore s.g.a.
All'Ufficio Personale

All'Albo
Agli Atti

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato – informativa e disposizioni.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - i. decesso;
 - ii. malattia e infortunio;
 - iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

I periodi di fruizione delle ferie possono essere:

- a) Ferie durante la sospensione delle attività didattiche;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALFIERI - GARIBALDI”

Sede centrale: Via Galliani 46, 71121 FOGGIA
Tel. 0881.721318 Fax 0881.316619
e-mail: fgic856004@istruzione.it Sito web: www.icalfierigaribaldi.edu.it
C.F. 94090760714 - C.M. FGIC856004



- b) vacanze natalizie;
- c) vacanze pasquali;
- d) ponti e festività;
- e) periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante le attività didattiche: è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- a) le ferie devono essere state maturate
- b) la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Tuttavia, a tal proposito, occorre inoltre fare una distinzione tra le tipologie dei contratti dei docenti a T.D.:

1. *Docenti con contratto fino al 30 giugno:*

- a) devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b) in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

2. *Docenti con contratto fino al 31 agosto:*

non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

3. *Supplenti brevi e saltuari:*

le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si invita – alla luce di quanto fin qui esposto - il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Il personale con contratto fino al 30 giugno dovranno dunque presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche quali:

- a) vacanze natalizie;
- b) vacanze pasquali;
- c) ponti e festività;
- d) periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

Per il personale docente, si ricorda che è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, purché si verifichino le seguenti condizioni:

- a) le ferie devono essere state maturate al momento della presentazione dell'istanza;
- b) che sia preventivamente accertata la possibilità di sostituzione, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva (Sentenza della Corte di cassazione - Ordinanza 17/06/2024, n. 16715).



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALFIERI - GARIBALDI”**

Sede centrale: Via Galliani 46, 71121 FOGGIA
Tel. 0881.721318 Fax 0881.316619
e-mail: fgic856004@istruzione.it Sito web: www.icalfierigaribaldi.edu.it
C.F. 94090760714 - C.M. FGIC856004



Le istanze devono essere presentate con congruo anticipo mediante il registro elettronico, in caso del personale docente, e mediante la compilazione dell'apposita modulistica nel caso del personale ATA.

Si evidenzia, infine, che la produzione di istanza di ferie non comporta in nessun caso una concessione automatica. Per potere essere fruita le ferie devono necessariamente essere sempre autorizzate.

Il Dirigente Scolastico

Sergio Russo

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

SERGIO RUSSO
01.12.2025 12:23:38 CET